



Città di
Cologno Monzese

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DELLE ONORIFICENZE DI CITTADINANZA BENEMERITA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 2.07.2001

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 22.11.2006

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 12.06.2025

Art. 1

L'Amministrazione Comunale di Cologno Monzese ritiene di segnalare al pubblico apprezzamento quei cittadini che con opere o attività si sono particolarmente distinti nei vari campi della vita sociale, mediante il conferimento di una onorificenza di cittadinanza benemerita quale pubblico riconoscimento della città di Cologno Monzese.

Art. 2

Le onorificenze di cui all'art. 1 sono conferite dal Sindaco, nel corso di una solenne cerimonia, da tenersi nella Sala del Consiglio Comunale in occasione della "festa della città di Cologno Monzese" così come individuata al comma 7 dell'art. 5 dello Statuto comunale. Ai soggetti destinatari delle onorificenze di cui al comma 1, è consegnata una pergamena sulla quale è riportata in sintesi la motivazione del conferimento.

Art. 3

La cittadinanza benemerita, che può essere conferita anche alla memoria, viene riconosciuta a tutti coloro che abbiano in modo significativo e determinante operato per lo sviluppo civile, culturale, sociale della città con attività nel campo assistenziale, del lavoro, dell'industria, della scuola, dello sport, delle scienze e delle arti o comunque con iniziative che abbiano contribuito concretamente alla crescita sociale, culturale, civile e religiosa della città aumentandone il prestigio.

Art. 4

La cittadinanza benemerita viene conferita sulla base di segnalazioni, corredate da idoneo e dettagliato curriculum, inoltrate in forma ufficiale all'Amministrazione Comunale da cittadini, gruppi, associazioni, parrocchie, che per loro diretta conoscenza siano in grado di indicare i soggetti ritenuti degni.

Art. 5

La concessione delle onorificenze di cittadinanza benemerita di cui all'art. 3 è deliberata dalla Giunta Comunale su proposta di una Commissione, nominata dal Consiglio Comunale.

La Commissione è composta dal Sindaco in qualità di Presidente e da sei consiglieri comunali, di cui tre della minoranza, e resta in carica fino a quando lo rimane il Consiglio Comunale che l'ha nominata.

La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto, da recapitarsi al domicilio di ogni componente, almeno cinque giorni prima della seduta. Il Presidente ad inizio seduta individua il segretario, tra i componenti della commissione, che curerà la redazione del verbale della seduta.

La commissione in prima convocazione può deliberare se sono presenti almeno cinque componenti compreso il Presidente. In seconda convocazione la commissione può deliberare se sono presenti almeno tre componenti compreso il Presidente. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale eseguito dal Presidente.

Le deliberazioni della Commissione sono assunte di norma all'unanimità.

Nel caso non si ottenga l'unanimità, a maggioranza assoluta dei componenti presenti compreso il Presidente.

Ciascun componente è tenuto alla più assoluta riservatezza sulle proposte di onorificenza di cittadinanza benemerita individuate quali meritevoli e trasmesse alla Giunta Comunale per l'approvazione, fino alla data della loro pubblicizzazione.

Art. 6

Qualora l'insignito della "cittadinanza benemerita" si renda responsabile di comprovati gravi fatti di indegnità, la Giunta Comunale delibera, su conforme parere della Commissione, la revoca della relativa onorificenza.

Art. 7

È istituito un apposito albo sul quale vengono registrati i riconoscimenti concessi con l'indicazione dei destinatari e dei relativi provvedimenti di conferimento.

Tale albo è pubblicato nella sezione "Altri Contenuti – Dati ulteriori" del link "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale comunale.